

Unione Europea
REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

Assessorato Economia

Ufficio Speciale

“Centrale Unica di Committenza per l’acquisizione di beni e servizi”

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO** il Testo Unico sull’ordinamento del Governo e dell’amministrazione regionale approvato con D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70 e s.m.i;
- VISTA** la l.r. 15 maggio 2000 n. 10 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA** la l.r. n. 12 del 12 luglio 2011 ed in particolare l’art. 8;
- VISTO** il decreto presidenziale 31 gennaio 2012, n. 13, recante “Regolamento di esecuzione della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12”;
- VISTA** la legge 7 agosto 1990, n° 241;
- VISTO** il decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- VISTA** la l.r. n. 7 del 21 maggio 2019;
- VISTA** la l.r. 7 maggio 2015 n. 9 “*Disposizioni programmatiche e correttive per l’anno 2015 Legge di Stabilità regionale*” ed in particolare l’articolo 55 con il quale viene istituita la Centrale Unica di Committenza per l’acquisizione di beni e servizi, per effetto di quanto disposto dall’articolo 9, comma 5, del d.l. 24 aprile 2014, n.66 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;
- VISTO** il d.p.reg. n. 33 del 21.12.2015, Regolamento di attuazione dell’art. 56 della Legge Regionale n. 9/2015;
- VISTO** il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Nuovo Codice Appalti”, in attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE, 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture e s.m.i.;
- VISTE** le modifiche apportate al codice dei contratti dal d.lgs. n. 56 del 19.4.2017, recante “disposizioni integrative e correttive del d.lgs. n. 50/2016”, dal d.l. n. 32/2019 convertito con modificazioni dalla l. 14 giugno 2019, n. 55 (c.d. “Sblocca cantieri”), dal d.l. n.

124/2019 (cd. “decreto fiscale”), convertito con legge n. 157/2019 e dal d.l. n. 76 del 16.7.2020 conv. in l. n. 120 dell’11.9.2020, dalla legge 23 dicembre 2021, n. 238 recante “*Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea - Legge europea 2019- 2020*”;

VISTA la circolare prot. n. 113312 del 26.5.2017 dell’Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità recante le prime indicazioni applicative sulle disposizioni integrative e correttive al d.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 secondo quanto disposto con il d.lgs. n. 56 del 19.04.2017;

VISTO il d.l. n. 77 del 31.5.2021, convertito con modificazioni dalla l. 29 luglio 2021, n. 108;

VISTO il decreto legislativo 1 marzo 2023, n. 36 “*Codice dei contratti pubblici*”, in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante “*delega al Governo in materia di contratti pubblici*”;

VISTA la legge regionale n. 12 ottobre 2023, n. 12 “*Recepimento del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.*”;

VISTA la deliberazione n. 456 del 13/12/2019 con cui la Giunta Regionale ha istituito presso l’Assessorato Regionale dell’Economia l’Ufficio Speciale “Centrale Unica di Committenza per l’Acquisizione di Beni e Servizi”;

VISTA la delibera della Giunta regionale n. 456 del 13/12/2019 con la quale è stato istituito, ai sensi dell’art.4, comma 7, della legge regionale 10/2000 e s.m.i., presso l’Assessorato regionale dell’Economia, l’Ufficio speciale per la centralizzazione degli acquisti (forniture di beni e servizi);

VISTA la delibera di Giunta n. 474 del 28/11/2023, con la quale è stata prevista la proroga dell’Ufficio Speciale - Centrale Unica di Committenza sino al 31/12/2024;

VISTA la Delibera di Giunta n. 245 del 4 luglio 2024 che prevede la proroga dell’Ufficio Speciale Centrale Unica di Committenza al 31/12/2027;

VISTO la nota prot. n. 1091/Gab. del 28/02/2024 a firma dell’Assessore dell’Economia, Avvocato Marco Falcone, e il Decreto Interassessoriale n. 25 del 27 marzo 2024 tra l’Assessore regionale dell’Economia e l’Assessore regionale della Salute, dott.ssa Giovanna Volo, con cui l’Avvocato Roberta Milazzo è stata preposta dall’incarico di Dirigente Responsabile dell’Ufficio Speciale Centrale Unica di Committenza per l’Acquisizione di Beni e Servizi;

VISTO il D.P.C.M. 11.7.2018, recante ‘Individuazione delle categorie merceologiche ai sensi dell’art.9, co.3, del d.l. 24 aprile 2014 n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014 n. 89’, che, all’art.1, ha individuato a decorrere dal 2018 tra le categorie di beni e servizi e le relative soglie di obbligatorietà di spettanza dei Soggetti Aggregatori anche i “*servizi integrati per la gestione delle apparecchiature elettromedicali*”;

VISTO il D.R.S. n. 2443 del 21-12-2016 con cui è stata indetta la procedura aperta per la prestazione dei servizi integrati per la gestione e manutenzione delle apparecchiature elettromedicali per le Aziende Sanitarie ed Ospedaliere della Regione Sicilia, mediante convenzione, per il fabbisogno di anni 5 (Numero gara ANAC 6613909) in quattro (4) lotti territoriali, sì articolati: - Lotto n.1 Aziende Sanitarie ed Ospedaliere delle provincie di Palermo e Trapani; -

Lotto n.2 Aziende Sanitarie delle Provincie di Caltanissetta, Enna, Ragusa, Siracusa, Agrigento; - Lotto n.3 Aziende Sanitarie ed Ospedaliere della provincia di Catania; - Lotto n.4 Aziende Sanitarie ed Ospedaliere della provincia di Messina; -la stessa procedura è stata, poi, aggiudicata con Decreto n. 254 del 28.02.2018, per la riforma del quale sono stati proposti numerosi contenziosi innanzi al giudice amministrativo; -

VISTO il D.A.S. n. 1230 del 5/06/2019 con cui la C.U.C. ha preso atto dell'ordinanza n. 325 del CGA mettendola in esecuzione relativamente ai lotti n. 2 (Caltanissetta, Enna, Ragusa, Siracusa ed Agrigento) e n. 4 (Messina) e ha rinnovato la procedura di gara "*a partire dalla nomina di una nuova commissione giudicatrice, con salvezza delle domande e delle offerte pubblicate sulle quali dovrà pronunciarsi la nuova commissione, con i dovuti accorgimenti, per salvaguardare l'anonimato delle offerte nei confronti della nuova commissione*", nella considerazione che è stato rilevato il difetto di competenze del componente tecnico; ha esteso in autotutela gli effetti dell'ordinanza 325 del C.G.A. ai lotti n. 1 (Palermo e Trapani) e n. 3 (Catania), nella considerazione della prescritta rinnovazione della gara, stante che la commissione giudicatrice ha valutato i progetti tecnici delle Aziende concorrenti relativamente a tutti i lotti di gara;

VISTA la sentenza n. 17 del 7/1/2020 con cui il Consiglio di Giustizia Amministrativa ha riformato parzialmente la sentenza impugnata, "*il cui effetto demolitorio si intende circoscritto ai lotti 2 e 4 e riguarda, oltre che l'atto di nomina della commissione di gara per tali lotti, gli atti successivi a tale nomina, e non anche il segmento di gara anteriore alla nomina della commissione*", di cui si è preso atto con D.D. n. n. 447 del 30/04/2020;

VISTA la nota prot. n. 3426 del 7.7.2021 con cui l'Ufficio Speciale – C.U.C. ha chiesto a tutti gli operatori economici, che hanno presentato domanda di partecipazione, con esclusione di una società esclusa dalla procedura (giusta D.D. n. 70 del 27.5.2021), di rinnovare alcuni documenti di gara (DGUE, dichiarazione ex art. 80 del D.lgs.n.50/2016 e polizza fideiussoria provvisoria) andati a naturale scadenza, nonché, prioritariamente, di confermare l'interesse alla partecipazione alle condizioni *illo tempore* presentate;

CONSIDERATO CHE:

- gli operatori economici interessati hanno riscontrato la predetta richiesta;
- non sono state presentate offerte per il lotto n.1, relativo alle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere delle provincie di Palermo e Trapani;
- si è ritenuto necessario avviare una nuova procedura di pari oggetto per l'affidamento dei servizi di interesse delle predette Aziende;

VISTA la nota prot.n.4287 del 26.8.2021 con la quale l'Ing. Varsalona Daniele, dipendente dell'Istituto Giglio di Cefalù ed iscritto nell'Albo esperti dell'Ufficio Speciale – C.U.C., è stato designato Referente Tecnico per la redazione degli atti di gara della nuova edizione della procedura aperta per l'affidamento dei "*servizi integrati per la gestione e manutenzione delle apparecchiature elettromedicali*" occorrente agli Enti del S.S.R. ricadenti nell'area di Palermo e Trapani;

VISTE - le note prot. n. 5209 e n.5218 del 26.10.2021, con le quali è stato chiesto agli Enti del S.S.R. interessati di indicare i relativi fabbisogni;

- la nota prot .n. 5391 del 6.11.2021, con la quale è stato sollecitato il relativo riscontro; - la nota prot. n. 5982 del 13.12.2021, con la quale è stato chiesto di confermare la valorizzazione dei fabbisogni trasmessi con più note;

VISTI i relativi riscontri pervenuti:

- il 15.12.2021 da parte dell'A.R.N.A.S. Civico di Palermo, con nota prot. n. 25428 del 15.12.2021 (introitata con prot.n.6063 del 15.12.2021);

- il 16.12.2021 da parte degli Ospedali Riuniti V. Sofia-Cervello con nota prot. n. 34642/1, (introitata con prot.n.6106 del 16.12.2021);

- il 20.12.2021 da parte dell'A.S.P. di Trapani con nota prot.n.147525 del 20.12.2021 (introitata con prot.n. 6172 del 20.12.2021);

- il 21.12.2021 da parte dell'A.S.P. di Palermo (introitata con prot.n.6211 del 21.12.2021); - il 3.1.2022 da parte dell'A.U.O.P. P. Giaccone di Palermo (introitata con prot. n. 8 del 3.1.2022);

VISTI gli atti trasmessi con pec del 1.2.2022, acquisita al prot. n. 533 del 2.2.2022, dal Referente Tecnico Ing. Varsalona Daniele;

VISTO che, nel rispetto delle previsioni di cui al d.p.c.m. 11.7.2018, è stato necessario indire una nuova procedura aperta, ai sensi degli artt. 60 e 95, co. 2, del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., per l'affidamento dei "servizi integrati per la gestione e manutenzione delle apparecchiature elettromedicali" d'interesse per gli Enti del S.S.R. come sopraindicati;

CONSIDERATO che:

- con D.D. n. 15 del 15 gennaio 2022 è stata indetta procedura aperta ai sensi degli artt. 60 e 95, co.2, del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., per l'affidamento dei "*servizi integrati per la gestione e manutenzione delle apparecchiature elettromedicali*" d'interesse per l'A.S.P. di Palermo, l'A.S.P. di Trapani, l'A.U.O.P.P. Giaccone di Palermo, l'A.R.N.A.S Civico di Palermo e gli Ospedali Riuniti di Palermo, in quattro lotti omogenei per importi, con base d'asta quinquennale pari ad € 118.484.182,20 oltre € 35.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso e del valore complessivo pari ad € 142.223.018,64, in quanto comprensivo di un ulteriore annualità a titolo di rinnovo, Numero Gara Anac 8453328;

CONSIDERATO che alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte (20/04/2022, ore 13:00) sono pervenute le domande di partecipazione a firma dei seguenti operatori economici:

- 1) Adiramef srl;
- 2) RTI Pic Sirih Conmed;
- 3) H.C. Hospital Consulting s.p.a.,
- 4) POLYGON S.p.A.,
- 5) Consorzio Mediterraneo;
- 6) Althea s.p.a
- 7) Tesi-Siemens-Philips-Draeger,
- 8) Tesi-Siemens- Philips-Draeger,
- 9) Tesi-Siemens- Philips-Draeger;
- 10) Siemens Healthcare-TESI-Draeger-Philips;

VISTI i verbali di sedute pubbliche (n. 1 del 13.10.2022, n. 2 del 19.10.2023, n. 3 del 11.11.2022, n. 4 del 01.12.2022, n. 5 del 07.02.2023, n. 6 del 22.02.2023 e n. 34 del 30.11.2023) e di sedute riservate (n. 7 del 06.03.2023, n. 8 del 12.03.2023, n. 9 del 29.03.2023, n. 10 del 07.04.2023, n. 11 del 11.04.2023, n. 12 del 18.04.2023, n. 13 del 27.04.2023, n. 14 del 02.05.2023, n. 15 del 08.05.2023, n. 16 del 15.05.2023, n. 17 del 23.05.2023, n. 18 del 30.05.2023, n. 19 del 05.06.2023, n. 20 del 12.06.2023, n. 21 del 19.06.2023, n. 22 del 23.06.2023, n. 23 del 10.07.2023, n. 24 del 25.07.2023, n. 25 del 04.08.2023, n. 26 del 15.09.2023, n. 27 del 20.09.2023, n. 28 del 25.09.2023, n. 29 del 27.10.2023, n. 30 del 03.11.2023, 31 del 10.11.2023, n. 32 del 17.11.2023, n. 33 del 30.11.2023 e n. 35 del 22.02.2024);

CONSIDERATO che, come da verbale di seduta pubblica n. 34 del 30 novembre 2023, sono risultate anomalie delle offerte relativamente ai lotti nn. 1, 2, 3, 4;

VISTO il verbale di seduta riservata n. 35 del 22 febbraio 2024 con il quale il RUP, supportato dalla Commissione giudicatrice, ha esitato la disamina dei giustificativi rispetto alla predetta anomalia delle offerte, ritenendoli adeguati rispetto alle previsioni di cui all'art. 97 d.lgs. 50/2016;

CONSIDERATO che nel corso dell'istruttoria svolta è emerso che:

- a. il G.I.P. di Palermo con l'ordinanza n. 6036/2022 (n. R.G. 4500/2022), ha disposto, nei confronti di Althea, ai sensi degli artt. 9 e 14 del d.lgs. n. 231 dell'8 giugno 2001, la misura cautelare interdittiva del divieto a contrarre con la Pubblica Amministrazione per la durata di un anno, in relazione alla commissione dei delitti descritti all'art. 25, co. 2, del citato decreto;
- b. la predetta misura interdittiva, disposta in data 21.10.2022, nell'ambito dell'inchiesta della Procura di Palermo di cui sopra, come rappresentato nei chiarimenti formulati da Althea (nota acquista al prot. 0006280 del 17.11.2022), è stata immediatamente sospesa dal medesimo GIP che l'aveva adottata, dott.ssa Clelia Maltese, in data 27.10.2022, a seguito della presentazione di istanza di revoca/sostituzione della misura cautelare ex art. 50 d.lgs. 231/01, ovvero in via graduata, di sospensione ex art. 49 d.lgs. 231/01, previa determinazione di una somma di denaro a titolo di cauzione. La predetta misura è stata poi revocata in data 05.12.2022;

RILEVATO che la giurisprudenza, oramai da tempo e sulla scorta dell'indirizzo nomofilattico dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (sentenza 20 luglio 2015, n. 8, ma già l'affermazione era contenuta nella precedente sentenza 7 aprile 2011, n. 4), si è condivisibilmente consolidata nel senso di ritenere che, *“nelle procedure di affidamento di contratti pubblici, i requisiti generali e speciali di partecipazione debbono essere posseduti dai concorrenti non solo alla data di scadenza del termine per la presentazione della richiesta di partecipazione alla procedura di affidamento, ma anche per tutta la durata della procedura stessa fino all'aggiudicazione definitiva e alla stipula del contratto, nonché per tutto il periodo dell'esecuzione dello stesso, senza soluzione di continuità. La perdita dei requisiti, ancorché temporanea, impone l'esclusione del concorrente dalla gara”* (da ultimo, e con riferimento a procedure sottoposte al d.lgs. n. 50/2016, cfr. Cons. Stato, sez. V, 17 aprile 2020, n. 2443; id., 17 marzo 2020, n. 1918; id., 19 febbraio 2019, n. 1141). *“Il principio della continuità nel possesso dei requisiti ha, come corollario, che l'amministrazione procedente è sempre legittimata, ed anzi tenuta, a controllare la permanenza dei requisiti medesimi in capo alle imprese concorrenti. Queste, specularmente, sono onerate di comunicare le eventuali variazioni della propria situazione proprio per*

consentire all'amministrazione di effettuare le doverose verifiche circa l'affidabilità e serietà degli operatori economici in gara" (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 10 febbraio 2015, n. 2231; id., 19 dicembre 2012, n. 6539). "Si deve ritenere che - a garanzia del buon andamento dell'azione amministrativa e in ossequio ai generali principi di buona fede e leale collaborazione - l'onere dei concorrenti di aggiornare le proprie dichiarazioni circa il possesso dei requisiti di partecipazione alla gara sorga al momento stesso della sopravvenienza di circostanze potenzialmente incidenti sul possesso dei requisiti di partecipazione e, come tali, oggetto di obbligatoria comunicazione alla stazione appaltante. Sul punto, basti osservare che il ritardo nell'apprendere dell'esistenza di una causa sopravvenuta di esclusione può comportare che, nelle more, la stazione appaltante abbia fatto luogo all'aggiudicazione proprio in favore del concorrente colpito dalla sopravvenienza, ovvero alla stipula del contratto, e si trovi perciò costretta a rivalutare la posizione dell'appaltatore, con le ovvie ricadute in termini di complessiva durata ed efficienza della procedura di scelta del contraente" (T.A.R. Toscana, Firenze, Sez. III, 28.9.2020 n.1117);

CONSIDERATO che il dott. Giovanni Di Leo, già Dirigente Responsabile dell'Ufficio Speciale "Centrale Unica di Committenza della Regione Siciliana", nonché RUP della procedura in argomento, allo scopo di approvare gli atti di gara e della Commissione ed alla luce delle notizie apprese sull'O.E. Althea, come sopra citate, ha cristallizzato in un apposito verbale le determinazioni sull'approvazione degli atti di gara compiuti dalla Commissione giudicatrice e sulla istruttoria relativa alla posizione di Althea;

VISTO il verbale del 13.09.2024 a firma del RUP, nel quale lo stesso, alla luce delle predette notizie apprese sul Althea e degli approfondimenti compiuti sulla base degli orientamenti giurisprudenziali maggioritari, ha dato atto che:

1. alla luce di tali pacifici orientamenti giurisprudenziali deve rilevarsi che Althea non è in possesso dei requisiti ex art. 80 del Codice. Essa è, infatti, incorsa anzitutto nella causa di esclusione obbligatoria di cui all'art. 80 co. 5 lett. f) del d.lgs. n. 50/2016 (a mente del quale "*Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni: [...] l'operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81*") in relazione all'ordinanza del GIP presso il Tribunale di Palermo del 21.10.2022 di applicazione nei confronti di Althea della misura cautelare interdittiva ex d.lgs. n. 231/2001 del divieto di contrarre con le pubbliche amministrazioni per la durata di un anno. Invero, è noto che "*la sopravvenienza della misura interdittiva comporta la perdita della continuità dei requisiti di partecipazione in corso di gara, circostanza di per sé costituente un'autonoma causa di esclusione dalla procedura*" (Cons. Stato, Ad. Plen. 20 luglio 2015, n. 8 - Consiglio di Stato, Sez. V, 11.1.2021 n. 386). E ciò perché "*nelle gare di appalto per l'aggiudicazione di contratti pubblici i requisiti generali e speciali devono essere posseduti dai candidati non solo alla data di scadenza del termine per la presentazione della richiesta di partecipazione alla procedura di affidamento, ma anche per tutta la durata della procedura stessa fino all'aggiudicazione definitiva ed alla stipula del contratto, nonché per tutto il periodo dell'esecuzione dello stesso, senza soluzione di continuità*" (cfr. anche, tra le altre, di recente, Cons. Stato, V, 12 maggio 2020, n. 2968 e Consiglio di Stato, Sez. V, 11.1.2021 n. 386). Né alcun rilievo possono avere in proposito le considerazioni di Althea relative alla circostanza che la misura interdittiva in questione abbia avuto una durata brevissima, essendo stata dapprima sospesa dallo stesso GIP in data 27.10.2022 e poi da questi revocata in data 5.12.2022, in quando l'intervento della misura

interdittiva genera una “soluzione di continuità” nel possesso dei requisiti del concorrente (Consiglio di Stato, Sez. V, 11.1.2021 n. 386) che comporta l’automatica esclusione dalla gara;

2. in ogni caso, sia l’ordinanza di sospensione che quella di revoca da parte del GIP non possono che avere efficacia *ex nunc* (e quindi non possono rimuovere gli effetti nel frattempo determinatisi a seguito dell’ordinanza del 21.10.2022). Ciò conferma e certifica la soluzione di continuità nel possesso dei requisiti da parte di Althea, che, dunque, le preclude in radice l’affidamento delle commesse. Inoltre, il provvedimento di revoca della misura interdittiva adottato dal GIP il 05.12.2022, come la precedente ordinanza di sospensione, non appare fondato sul rilievo della riconosciuta esistenza di un errore di fatto o di diritto nel quale sia incorso il GIP, quanto piuttosto ed esclusivamente “*sull’adesione di Althea agli addebiti formulati e sulla sua conseguente assunzione di responsabilità rispetto agli stessi?*”;
3. anche volendo considerare l’adesione di Althea agli addebiti formulati e la sua conseguente assunzione di responsabilità rispetto agli stessi quali misure *self cleaning* le stesse sarebbero, comunque, state adottate *ex post* da Althea, e, dunque, ininfluenti nel caso di specie, atteso che si è in presenza di una esclusione *ex art. 80, comma 5, lett. f)* del Codice che non consente valutazioni o apprezzamenti discrezionali della Stazione Appaltante in proposito. In ogni caso, anche ove potesse ritenersi astrattamente possibile effettuare una valutazione in tal senso, non ci si potrebbe esimere dal rilevare l’esistenza di recenti orientamenti giurisprudenziali degli ultimi anni che ritengono che gli effetti di tali misure si producono solo pro-futuro e non all’interno della gara alla quale si partecipa (cfr., *ex multis*, Consiglio di Stato, Sez. V, 9.1.2020 n. 158 e, ancor più recentemente, T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III, 5.4.2022 n.3942 e Consiglio di Stato, Sez. III, 10.1.2022 n.164). Ciò comporta, pertanto, che le medesime iniziative dovranno essere adeguatamente valutate nelle gare alle quali Althea abbia successivamente partecipato, ma non possono avere rilievo all’interno della procedura di affidamento nella quale sono state poste in essere;
4. nella specie sono presenti, oltre a quanto sopra dedotto in ordine alla sussistenza di una ipotesi di esclusione automatica *ex art. 80, comma 5, lett. f)*, d.lgs. n. 50/2016, anche i presupposti per l’esclusione “discrezionale” della medesima società *ex art. 80, comma 5, lett. c)*;
5. nel corso dell’istruttoria svolta, è emersa nel Casellario informatico Anac dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ai sensi dell’art. 213, comma 13, d.lgs. 50/2016, una annotazione del 29 ottobre 2022 a carico della società Althea Italia S.p.A. iscritta su segnalazione dell’ASP di Trapani, a seguito di risoluzione del contratto disposta con deliberazione n. 1006 del 6.08.2020 in relazione alla fornitura di varie attrezzature e accessori legati all’emergenza COVID-19, affidata ad Althea con delibera di aggiudicazione n. 425 del 20.03.2020;
6. per tale vicenda è attualmente pendente, dinanzi al Tribunale di Palermo, sez. specializzata in materia di impresa (RGN 12346/2021), un giudizio incoato dalla Althea avverso la risoluzione contrattuale per grave inadempimento disposta dalla ASP di Trapani di cui al punto precedente;
7. Althea ha impugnato il provvedimento di annotazione del 29 ottobre 2022 dinanzi al Giudice Amministrativo; il TAR Lazio ha dapprima respinto, con ordinanza n. 7583/2022,

L'istanza di concessione di misure cautelari formulata da Althea nel relativo ricorso proposto e poi, con sentenza n. 18068/2023, ha respinto nel merito il ricorso presentato da Althea per l'annullamento della annotazione nel casellario informatico tenuto dall'ANAC dei contratti pubblici, ai sensi dell'art. 213, comma 10, del d.lgs. n. 50 del 2016, relativa alla segnalazione della risoluzione del contratto avente per oggetto la «Fornitura urgente di attrezzature da destinare alle terapie intensive e sub intensive dei presidi ospedalieri dell'ASP Trapani», derivante dalla deliberazione dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani; il TAR ha respinto il ricorso essenzialmente sull'assunto che l'Anac ha adeguatamente motivato in ordine all'utilità dell'annotazione e alla non manifesta infondatezza dei fatti segnalati; Althea ha proposto appello avverso la predetta sentenza n. 18068/2023, con istanza cautelare di sospensione dell'efficacia della sentenza di primo grado, ed il Consiglio di Stato, con ordinanza n. 1118/2024 nell'ambito del procedimento N.R.G. 2024/2001 del 27.03.2024, ha respinto l'istanza cautelare, considerando l'annotazione impugnata ampiamente motivata; infine, con la sentenza n. 7141/2024 del 14/08/2024, emessa nell'ambito del procedimento N.R.G. 2001/2024, il Consiglio di Stato ha rigettato l'appello proposto dichiarandone l'infondatezza nel merito, confermando la sentenza 18068 del Tar Lazio. Sul punto si segnala che la stazione appaltante ha atteso l'esito del giudizio promosso dalla società Althea avverso l'annotazione nel Casellario dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), ritenendo, infatti, opportuno sospendere ogni ulteriore attività in relazione alla procedura di affidamento in attesa della conclusione del giudizio, al fine di evitare eventuali ripercussioni negative sull'aggiudicazione della gara e conseguentemente sulle parti coinvolte. In data 14 agosto 2024 il Consiglio di Stato si è pronunciato con sentenza definitiva in merito alla controversia e tale decisione ha fornito un chiarimento decisivo circa la legittimità dell'annotazione contestata da Althea;

8. ai sensi dell'articolo 80, comma 5 del d.lgs. 50/16, vigente *ratione temporis*, le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico, qualora lo stesso *“abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili; su tali circostanze la stazione appaltante motiva anche con riferimento al tempo trascorso dalla violazione e alla gravità della stessa”*; Inoltre, *“la Stazione appaltante può disporre l'esclusione del concorrente, a condizione che dia conto di un pregresso episodio di inadempimento che abbia comportato le conseguenze indicate dalla disposizione normativa (ovvero l'adozione di un provvedimento di risoluzione per inadempimento di un contratto d'appalto), che essa reputi grave e sufficientemente ravvicinato nel tempo e dal quale tragga ragioni sintomatiche di inaffidabilità dell'impresa”* (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. I, 13.7.2022 n. 4731);
9. non è dirimente ai fini della valutazione dell'affidabilità dell'operatore economico - la circostanza che la risoluzione contrattuale sia ancora *sub iudice* innanzi al Tribunale di Palermo, sez. imprese (R.G. n. 12346/21) (*ex multis* Consiglio di Stato, sez. VI, 16.02.2022 n. 1153; Consiglio di Stato, Sez. III, 01/06/2021, n. 4201); tale circostanza determina unicamente la necessità di un approfondimento in contraddittorio con la parte (Consiglio Stato, Sez. V, 30 settembre 2020, n. 5732), che è stato a tal fine compiuto e di cui si dirà sub punto 14);
10. Althea, inoltre, avrebbe omesso di informare la Stazione Appaltante delle gravi condotte commesse e dei provvedimenti in proposito assunti a suo carico, che inciderebbero sulla sua

integrità e affidabilità professionale, violando, in tal modo, il principio del *clare loqui*, di leale cooperazione e di buona fede e correttezza. L'operatore economico è tenuto, infatti a fornire una rappresentazione quanto più dettagliata possibile delle proprie pregresse vicende professionali in cui, per varie ragioni, gli è stata contestata una condotta contraria a norma o, comunque, si è verificata la rottura del rapporto di fiducia con altre stazioni appaltanti (cfr. Consiglio di Stato sez. V, 12 aprile 2019, n. 2407; idem sez. V, 4 febbraio 2019, n. 827; idem 16 novembre 2018, n. 6461; idem 24 settembre 2018, n. 5500; idem 3 settembre 2018, n. 5142; idem 17 luglio 2017, n. 3493; idem 5 luglio 2017, n. 3288; idem 22 ottobre 2015, n. 4870);

11. sebbene l'omissione di informazioni non abbia attitudine espulsiva automatica, come invece l'ipotesi di falso dichiarativo, la stessa va valutata dalla Stazione Appaltante in sé, verificando se le informazioni non rese avrebbero potuto astrattamente incidere sulla ammissione del concorrente (cfr. TAR Firenze sez. I, 30 dicembre 2020, n.1755);
12. nel caso di specie Althea ha omesso di dichiarare circostanze astrattamente riconducibili a gravi illeciti professionali, avuto particolare riguardo alle ipotesi di cui al comma 5 dell'art. 80 del d.lgs. n. 50/16. E a prescindere dall'esito delle vicende alcune delle quali, peraltro, neppure con esito favorevole all'operatore, la violazione degli obblighi dichiarativi costituisce in sé circostanza astrattamente idonea a compromettere l'affidabilità dell'operatore;
13. dall'inadempimento risultante dal Casellario Anac, discende in maniera inequivocabile l'inaffidabilità e non integrità dell'operatore economico per "*mancato rispetto dei termini di consegna contrattualmente stabiliti*" atteso che ciò che caratterizza il servizio oggetto del presente appalto sono i tempi brevissimi di intervento in particolare con riferimento alle apparecchiature presenti in aree critiche; inoltre, la mancata dichiarazione di tale annotazione nel corso dell'espletamento della procedura rileva quale omessa dichiarazione;
14. con nota prot. n. 0002563 del 21 maggio 2024 è stato avviato il previsto contraddittorio con società Althea Italia S.p.A. mediante comunicazione formale, in cui si è richiesto alla stessa di fornire chiarimenti in merito agli episodi contestati, con particolare riferimento alle presunte violazioni delle obbligazioni contrattuali e alle motivazioni della contestazione non solo giurisdizionale ma anche amministrativa da parte dell'ASP di Trapani. La stessa ha presentato le proprie osservazioni e documentazione integrativa in data 28 maggio 2024 (con nota acquisita al prot. n. 2705) le quali sono state debitamente esaminate dallo scrivente Ufficio. A seguito del contraddittorio, è stato ritenuto che le motivazioni addotte dall'ASP di Trapani per la risoluzione del contratto di appalto risultano fondate, considerato che gli episodi contestati integrano effettivamente una violazione grave e reiterata degli obblighi contrattuali, tali da giustificare la risoluzione stessa;

RILEVATO, pertanto, che il RUP, alla luce delle considerazioni e motivazioni sopra riportate e delle quali ha dato atto nel verbale del 13.09.2024 sopra richiamato, avendo riscontrato la conformità delle operazioni di gara e dell'istruttoria condotta dall'Ufficio, dopo aver approvato tutti i verbali prodotti dalla Commissione giudicatrice si è determinato in ordine alla posizione di Althea Italia S.p.A. e alla riformulazione della graduatoria in base agli elementi raccolti e verificati, nel senso di disporre l'esclusione della Althea Italia S.p.A. dalla procedura di gara (trovando applicazione, nel caso di specie, le ipotesi escludenti di cui alle lett. f) e c) del comma 5 dell'art. 80 del Codice dei contratti) e, conseguentemente,

riformulare, alla luce di detta esclusione, la graduatoria finale sulla base delle offerte presentate dagli altri OO.EE. nell'ambito della procedura *de qua*, (come rideterminata in applicazione dell'art. 3 del disciplinare di gara appreso richiamato), stabilendo, dunque, di procedere all'aggiudicazione dell'appalto per l'affidamento dei "servizi integrati per la gestione e manutenzione delle apparecchiature elettromedicali" d'interesse per l'A.S.P. di Palermo, l'A.S.P. di Trapani, l'A.U.O.P.P. Giaccone di Palermo, l'A.R.N.A.S. Civico di Palermo e gli Ospedali Riuniti di Palermo;

CONSIDERATO, quindi, che, in seguito all'esclusione dell'Althea S.p.A., la graduatoria per ciascuno dei quattro lotti, risulta così rideterminata:

LOTTO 1 - A.R.N.A.S. CIVICO - CIG 9103345DEE			
	Operatore Economico	Importo offerto	Punteggio (q+p)
1.	Polygon S.p.A.	€ 17.065.353,48	(65,17+24,97) = 90,14
2.	H.C. Hospital Consulting S.p.A.	€ 18.292.874,58	(63,51+23,30) = 86,81
3.	Tesi - Siemens - Philips - Draeger	€ 23.856.387,75	(65,56+17,86) = 83,42
4.	RTI Pic Sirih Conmed	€ 19.428.370,62	(60,48+21,94) = 82,42
5.	Adiramef SRL	€ 23.748.192,50	(60,73+17,95) = 78,68
6.	Consorzio Mediterraneo	€ 22.382.000,00	(58,44+19,04) = 77,48

LOTTO 2 - A.S.P. PALERMO - CIG 9103350212			
	Operatore Economico	Importo offerto	Punteggio (q+p)
1.	Polygon S.p.A.	€ 17.210.314,23	(65,18+25,16) = 90,34
2.	H.C. Hospital Consulting S.p.A.	€ 21.214.245,13	(63,74+20,41) = 84,15
3.	Tesi - Siemens - Philips - Draeger	€ 24.418.620,06	(65,28+17,73) = 83,01
4.	Adiramef SRL	€ 23.858.581,42	(60,52 + 18,15) = 78,67

LOTTO 3 - A.O.U.P. P. GIACCONE PALERMO - OSPEDALI RIUNITI VILLA SOFIA CERVELLO - CIG 91033691C0			
	Operatore Economico	Importo offerto	Punteggio (q+p)
1.	Polygon S.p.A.	€ 23.591.399,32	(65,72+21,59) = 87,31
2.	H.C. Hospital Consulting S.p.A.	€ 27.188.471,06	(63,47+18,74) = 82,21
3.	Tesi - Siemens - Philips - Draeger	€ 33.332.046,19	(65,84+15,28) = 81,12
4.	Adiramef SRL	€ 32.959.301,94	(60,07+15,46) = 75,53

LOTTO 4 – A.S.P. TRAPANI - CIG 910337350C

	Operatore Economico	Importo offerto	Punteggio (q+p)
1.	Polygon S.p.A.	€ 15.853.791,14	(65,47+30) = 95,47
2.	H.C. Hospital Consulting S.p.A.	€ 19.033.078,18	(63,57+24,99) = 88,56
3.	RTI Pic Sirih Conmed	€ 18.304.343,97	(60,19+25,98) = 86,17
4.	Siemens Healthcare-Tesi-Draeger-Philips	€ 23.179.353,59	(65,49+20,52) = 86,01
5.	Adiramef SRL	€ 21.922.534,81	(60,07+21,70) = 81,77

CONSIDERATO che, in seguito all'esclusione dell'Althea S.p.A., la società POLYGON S.p.A. risulta, quindi, prima in graduatoria per n. 4 lotti (nn. 1, 2, 3 e 4);

RILEVATO, che il disciplinare di gara all'art. 3 ("Condizioni particolari dell'offerta") statuisce che: *"Ai sensi dell'art. 51, co.3, del Codice, ciascun operatore economico potrà presentare offerte per tutti i lotti, ma potrà risultare aggiudicatario definitivo per non più di due lotti; il secondo lotto sarà aggiudicato secondo il sistema qui di seguito descritto. Nell'ipotesi in cui, all'esito dell'esperimento della procedura, un concorrente risulti primo in graduatoria per più di due lotti, questi sarà dichiarato aggiudicatario dei due lotti di maggiore valore (per valore si intende la base d'asta complessiva) tra quelli per i quali il concorrente è risultato primo in graduatoria; nell'ipotesi in cui in un lotto vi sia un unico offerente, questi si aggiudicherà il lotto anche se di minor valore. Nei lotti per i quali non si possa procedere all'aggiudicazione in favore del concorrente risultato primo in graduatoria perché questi è risultato già aggiudicatario di un lotto (di maggiore valore), si procederà allo scorrimento della graduatoria del lotto, dichiarandosi aggiudicatario il secondo classificato"* e che, pertanto, in applicazione della *lex specialis*, la graduatoria, relativamente ai primi graduati per ciascun lotto, deve essere così rideterminata:

- **Lotto 1 alla H.C. Hospital Consulting S.p.A.;**
- **Lotto 2 alla POLYGON S.p.A.;**
- **Lotto 3 alla POLYGON S.p.A.;**
- **Lotto 4 alla H.C. Hospital Consulting S.p.A.;**

RILEVATO, pertanto, che, in esito all'esclusione del predetto operatore Althea s.p.a., debba darsi seguito allo scorrimento della graduatoria effettuando i controlli previsti dal co. 7 dell'art. 32 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. relativamente agli ulteriori graduati come sopra richiamati;

CONSIDERATO, quindi, che occorre procedere all'aggiudicazione della procedura aperta avente ad oggetto l'affidamento dei *"servizi integrati per la gestione e manutenzione delle apparecchiature elettromedicali"* d'interesse per l'A.S.P. di Palermo, l'A.S.P. di Trapani, l'A.U.O.P.P. Giaccone di Palermo, l'A.R.N.A.S. Civico di Palermo e gli Ospedali Riuniti di Palermo, suddivisa in quattro lotti omogenei per importi, con base d'asta quinquennale pari ad € 118.484.182,20 oltre € 35.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso e del valore complessivo pari ad € 142.223.018,64, in quanto comprensivo di un ulteriore annualità a titolo di rinnovo, Numero Gara Anac 8453328, alle ditte H.C. Hospital Consulting s.p.a (Lotti nn.: 1 e 4) e alla ditta Polygon s.p.a. (Lotti nn.: 2 e 3);

CONSIDERATO l'obbligo ricadente in capo all'Ufficio Speciale per la Centrale Unica di

Committenza del ricorso a mezzi elettronici, quale unica forma di trasmissione dei bandi di gara di propria competenza nei casi normativamente previsti;

D E C R E T A

Per i motivi in premessa esposti che qui si intendono integralmente richiamati, di:

Art. 1) prendere atto dell'operato della Commissione giudicatrice e delle risultanze dei verbali di seduta pubblica e di seduta riservata, citati in premessa, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;

Art. 2) prendere atto, altresì, dell'approvazione degli atti di gara, degli atti istruttori e delle determinazioni assunte da parte del R.U.P. giusto verbale del 13/09/2024 parimenti citato in premessa;

Art. 3) dare atto, conseguentemente, dell'esclusione dalla gara *de qua* della società Althea Italia S.p.A. e dell'aggiudicazione della procedura aperta avente ad oggetto l'affidamento dei "servizi integrati per la gestione e manutenzione delle apparecchiature elettromedicali" d'interesse per l'A.S.P. di Palermo, l'A.S.P. di Trapani, l'A.U.O.P.P. Giaccone di Palermo, l'A.R.N.A.S. Civico di Palermo e gli Ospedali Riuniti di Palermo, suddivisa in quattro lotti, con base d'asta quinquennale pari ad € 118.484.182,20, oltre IVA e oltre € 35.000,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso e del valore complessivo pari ad € 142.223.018,64, oltre IVA in quanto comprensivo di un'ulteriore annualità a titolo di rinnovo (Numero Gara Anac 8453328);

Art. 4) dare atto che la graduatoria per singolo lotto, in seguito all'esclusione di Althea Italia s.p.a., ed in applicazione dell'art. 3 del disciplinare di gara, risulta la seguente:

- **Lotto 1 (CIG 9103345DEE)** alla **H.C. Hospital Consulting S.p.A.** per l'importo complessivo offerto di € 18.292.874,58 iva esclusa (ribasso pari al 33,33%), di cui costi di sicurezza complessivi quinquennali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro pari a € 35.141,05 iva esclusa, e non comprendente i costi di sicurezza complessivi non soggetti a ribasso pari ad euro 7.000,00 per il quinquennio, iva esclusa;
- **Lotto 2 (CIG 9103350212)** alla **POLYGON S.p.A.** per l'importo complessivo offerto di € 17.210.314,23, iva esclusa, (ribasso pari al 37,78%), di cui costi di sicurezza complessivi quinquennali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro pari a € 56.250,00 iva esclusa, e non comprendente i costi di sicurezza complessivi non soggetti a ribasso pari ad euro 7.000,00 per il quinquennio, iva esclusa;
- **Lotto 3 (CIG 91033691C0)** alla **POLYGON S.p.A.** per l'importo complessivo offerto di € 23.591.399,32 (ribasso pari al 37,78%), di cui costi di sicurezza complessivi quinquennali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro pari a € 78.750,00 iva esclusa, e non comprendente i costi di sicurezza complessivi non soggetti a ribasso pari ad euro 14.000,00 per il quinquennio, iva esclusa;
- **Lotto 4 (CIG 910337350C)** alla **H.C. Hospital Consulting S.p.A.** per l'importo complessivo offerto di € 19.033.078,18, iva esclusa, (ribasso pari al 25,33%), di cui costi di sicurezza complessivi quinquennali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro pari a € 47.674,07 iva esclusa, e non comprendente i costi di sicurezza complessivi non soggetti a ribasso pari ad euro 7.000,00 per il quinquennio,

iva esclusa;

Art. 5) dare atto, inoltre, che:

- rispetto alla base d'asta pari relativa ai lotti nn. 1, 2, 3 e 4, pari ad € 118.484.182,20 si è registrato un risparmio presunto di spesa pari ad € 40.356.515,89;
- con successivo provvedimento si darà evidenza del buon esito dei controlli, cui è subordinata, ai sensi del comma 7 dell'art. 32 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., l'efficacia della aggiudicazione;
- dalla comunicazione dell'adozione del presente provvedimento decorreranno i termini previsti dal comma 9 dell'art. 32 del d.lgs. n. 50/2016 ai fini della stipula delle convenzioni tra gli aggiudicatari e la CUC;

Art. 6) dare atto che la spesa complessiva scaturente dalle eventuali aggiudicazioni graverà sui bilanci degli esercizi di competenza di ciascun Ente del S.S.R. interessato dalla presente procedura;

Art. 7) dare atto che:

- ciascun Ente del S.S.R. interessato alla presente procedura provvederà alla stipula dei contratti attuativi delle convenzioni stipulate con le singole Aziende aggiudicatarie ed all'acquisizione dei derivati;
- il servizio di che trattasi dovrà avere luogo da parte delle ditte aggiudicatarie nel rispetto delle previsioni di cui al capitolato tecnico nei luoghi e nei locali individuati dai singoli Enti del S.S.R. nei relativi contratti attuativi;

Art. 8) dare atto che il presente provvedimento deve essere notificato agli Enti del S.S.R. interessati alla gara *de qua*;

Art. 10) dare atto che il presente provvedimento deve essere notificato ad Althea Italia S.p.A.;

Art. 11) dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo onde consentire, una volta completati positivamente i controlli ex art. 80 dell'allora vigente d.lgs. 50/2016 e trascorso il termine di cui all'art. 32, comma 9 previsto da detto decreto ed a norma del quale "*il contratto non può, comunque, essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione*", sottoscrivere con la massima tempestività le convenzioni con gli aggiudicatari, consentendo alle singole Aziende Sanitarie aderenti alla procedura in argomenti di contrattualizzare il servizio *de qua*;

Il presente Decreto sarà pubblicato dal responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti sul sito istituzionale dell'Ufficio Speciale – C.U.C., ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione, ai sensi della l. n. 190/2012, del d.lgs. n. 33/2013 e del d.lgs. n. 97/2016, nonché ai sensi dell'art. 68 della l.r. 21/2014.

Il Funzionario Direttivo

Dott. Fabio Delmonte



Il Dirigente Responsabile
Ufficio Speciale Centrale Unica di Committenza
Avv. Roberta Milazzo